



VIII.

Usura di nome e Usura di fatto.

Il ch. P. Gaggia chiudeva un suo diligente studio sulle usure nelle fonti del diritto canonico pubblicato nella *Rivista internazionale*¹ augurandosi che si affrettasse il momento della soluzione d'un problema sorto gigante in questi ultimi tempi, ma finora variamente discusso. Eletti ingegni hanno raccolto il suo voto esponendo ciascuno la propria sentenza che dovea, come suol dirsi, tagliar la testa al toro, ma che sfortunatamente ha lasciato il tempo di prima, o, peggio, ha cresciuto la confusione. Ora non certo per erigerci a maestri o per dettar qualche nuovo sistema osiamo ritornar sull'argomento, ma solo per richiamare l'attenzione degli studiosi spassionati su fatti che mille volte saranno pur passati davanti alla loro mente, ma che per condizione di studi o per preconcorso o per tema di giudizi troppo acerbi hanno trascurati, affaticando il loro cervello (come succede sempre quando si vuol andare fuori del naturale) per trovare una nuova via di uscita che fosse conforme al vero, e non accorgendosi che il più delle volte di vero c'era soltanto la parvenza, e in realtà si celava il sofisma.

¹ *Rivista Internazionale*, vol. XV, XVI, fasc. LX, LXI.

Cominciamo senz'altro dall'interesse del danaro, scoglio contro il quale sono andate a cozzare e cozzano tuttavia le elucubrazioni di parecchi fra i dotti.

Interesse o *frutto*, generalmente parlando, significa presso gli economisti ² una relazione che passa tra una cosa od un oggetto qualunque ed una persona come atta a ricevere utilità da quella. In senso stretto poi significa quell'utilità che nasce da una cosa qualsiasi, finchè questa o il diritto di questa si conserva presso il proprio padrone. Or domandiamo: il danaro può dar interesse? o per porre la questione in termini più precisi, il danaro può fruttificare? L'antica scuola classica fondata sul vecchio adagio: *pecunia pecuniam non parit*, risponde decisamente di no. Il danaro, dice, come danaro, non può, non è capace di fruttificare. Si faccia girare da una mano all'altra, si faccia correre per tutte le vie, entrare ed uscire per tutte le borse, il danaro per sè non può dare alcun frutto. E sta bene. Ma d'altra parte è pur provato che, quantunque il danaro non possa materialmente riprodursi e moltiplicarsi, ha sempre servito e serve egregiamente a far moltiplicare e riprodurre tutte le altre specie di merci e di derrate ³. Dunque, venendo all'uso comune, chi dà danaro in prestito, può *ex iustitia* esigere un compenso? La maggior parte degli scolastici, massime antichi, credendo di appoggiarsi alla Sacra Scrittura, sui Padri, sui Concili e sulla stessa ragione, insegnarono illecito

² CESARE BECCARIA, *Elementi di economia pubblica*, parte IV, cap. VI.

³ L'*Encyclopedie*, etc., publiée par DIDEROT. Prêt à intérêt.

ogni lucro del danaro in forza del mutuo, per diritto naturale, divino-positivo ed ecclesiastico ⁴. E qualunque guadagno percepito dall'imprestito del danaro qualificarono col nome di usura ⁵. Tuttavia si ammise poi una giusta ricompensa per alcune cause o motivi legittimanti, detti *titoli*. E *titolo* dissero in primo luogo il *lucro cessante*, il *danno emergente*, il *pericolo della sorte*; e poi anche la *pena convenzionale*, la *durata del tempo*, ed infine la *legge civile* ⁶.

Questa dottrina fu confermata dall'enciclica *Vix pervenit* ⁷, di Benedetto XIV, nella quale si condannava esplicitamente e nuovamente l'usura nel senso del lucro del danaro in forza del mutuo, a meno che non intervenisse appunto qualcuno dei titoli sovraccennati.

Si fu allora che, per sottrarsi alle pene minacciate contro chiunque violasse la legge contro i prestiti, si cercò di palliarli con sotterfugi e finzioni. Si venne perciò alla retro-vendita o contratto *mohatra*, al *finto deposito*, al *finto pegno* e simili ⁸, come se le finzioni e le bugie potessero aver la virtù di rendere lecito ciò che veramente fosse illecito.

⁴ Cfr. fra gli altri: S. ALFONSO, *Theol. mor.*, lib. III, tr. V, n. 759; LESSIO, cap. 20, n. 23 e segg.; DE LUGO, t. II, d. 25; SCHMALZGRUEBER, lib. V, tit. 19, n. 6; ZECH, *Rigor moderatus*, ecc., Diss. I, n. 98.

⁵ Questo vocabolo *usura* (prezzo dell'uso) che una volta era molto appropriato, poichè l'interesse è un vero prezzo che pagasi per procurarsi il godimento d'un valore capitale, divenne odioso in appresso, e fu ed è adoperato unicamente a significare un interesse illegale ed esorbitante.

⁶ Cfr. LEHMKUHL, *Theol. moral.*, t. I, n. 1102.

⁷ 1° nov. 1745.

⁸ Cfr. BALLERINI-PALMIERI, *Opus Theol.*, vol. III, n. 233.

Invece vediamo se si possa *per sè* percepire un guadagno, un interesse, dal puro prestito del danaro, ancorchè cioè non intervengano i titoli indicati.

È principio inconcusso che chi fa un servizio che non è in debito di rendere, ha il diritto di esigere una proporzionata mercede. La ragione è, come dimostra il Bastiat, da una compiuta analisi del valore ⁹, che ogni servizio *vale* prima in riguardo della sua utilità intrinseca, poscia in ragione della ricchezza dell'ambiente in cui è offerto, di una società, s'intende, più disposta a chiederlo e più in grado di pagarlo.

Or il prestito è un servizio, e per conseguenza deve aver il suo prezzo, la sua remunerazione. Se, ad esempio, dice il Bastiat, io fossi possessore d'uno strumento qualunque di lavoro che mi sono procurato con la mia intelligenza e con le mie forze e che mi procaccia vantaggi non lievi nel risparmio di tempo, nella perfezione e rapidità del mio lavoro; e se mi fosse chiesto ad prestito, forse che io dovrei cedere gratuitamente tutti questi vantaggi? ¹⁰

Ma chi dà danaro in prestito rende un servizio;

⁹ BASTIAT, *Armonie economiche*, vol. I, c. 5.

¹⁰ BASTIAT, *op. cit.*, vol. II, pag. 355.

Il GEORGE nega che la potenza, che esiste nello strumento, di aumentare la produttività del lavoro possa essere causa dell'interesse. Ma noi facciamo osservare che non si dice che essa sia la sola causa per legittimare l'interesse. Del resto l'esempio, che il GEORGE porta per dimostrare il contrario, è tutt'altro che convincente. Egli afferma che non si dovrebbe pagare maggior interesse pel prestito d'una macchina a cucire che pel prestito di tanti aghi per lo stesso valore! (*Progresso e povertà*, lib. III, c. III).

perchè con quella somma che si dà a prestanza uno può comprarsi una casa che gli darà una locazione, una terra che gli procurerà una rendita, merci che gli somministreranno un profitto rivendendole od una soddisfazione consumandole. E si dovrà considerare costui come esonerato dal contraccambiare con un interesse il capitalista che gli avrà anticipato quella somma? ¹¹

Supponiamo, scrive il Boccardo ¹², che un mugnaio chieda a Tizio in prestito i cavalli di lui per far girare la ruota del suo molino, e che Tizio glieli dia, ma ne esiga un tanto per giorno o per settimana.

Tutti i moralisti, tutti i codici, tutti i canonisti approvano e convalidano la richiesta di Tizio. Ma ecco che i cavalli prestati da Tizio più non bastano a muovere la macchina; il mugnaio, per comprare

¹¹ Il GEORGE, *op. cit.*, l. c., dice che il servizio reso non è ragione sufficiente per percepire l'interesse, perchè anche il mutuatario rende un servizio col tener quella somma al sicuro; e perciò egli sarà completamente libero dal suo debito quando avrà restituito il capitale avuto in prestito.

Ma il GEORGE parte da qualche caso isolato che non può costituire una regola, a meno che non voglia confondere il mutuo col deposito.

Il ch. VAN-ROEY nel suo studio sulla *Monnaie d'après Saint-Thomas d'Aquin*, pubblicato nella *Revue Néo-Scholastique* di Lovanio, fasc. di maggio, 1895, accenna a quest'argomento del *servizio reso* nell'imprestito del danaro, ma si contenta di contrapporre in nota la risposta di San Tommaso: « *Beneficium mutui non est amplius quam res mutuata; unde si plus exigitur, exigitur plus quam debitum est* ». In III *Sent.*, D. XXXVIII, a. 6, ad 2, et 4; - coll. *Summ. Theol.*, 2^a 2^{ae}, q. LXXVIII, a. 1, ad 5; a. 2, ad 2, 3 et 4; *De Malo*, q. XIII, a. 4, ad 5.

¹² BOCCARDO, *Dizionario di economia politica*, vol. I, (Teoria degli interessi de' capitali).

o altrimenti provvedersi nuovi cavalli, si fa prestare da Tizio 2000 lire. Tizio acconsente ma esige un interesse per il danaro imprestato. È forse questa un'ingiustizia? Tizio aveva ragione a domandare un servizio in cambio del servizio prestato, finchè il suo servizio era rappresentato dal prestito di due cavalli: non ha più un simile diritto quando il servizio è rappresentato da una somma di 2000 lire, capace di comprare altri due cavalli!...

Dunque chi dà in prestito il danaro ha diritto per sè, non alla restituzione mera e semplice del suo valore a scadenza, altrimenti tutti bramerebbero esser debitori e nessuno vorrebbe far l'ufficio di prestatore, ma *ad un di più* che è appunto ciò che chiamiamo *frutto* od *interesse*. Posto questo principio per sè tanto ovvio, come spiegare la dottrina antica, e come conciliare l'enciclica di Benedetto XIV con le ultime risposte della Sacra Congregazione?

Per riguardo alla scuola antica ci sembra doverne ricercare la spiegazione nel concetto che quei dottori s'erano formato del mutuo. Avvezzi a considerarlo soltanto nel singolo come cosa individuale e non come funzione sociale, in ordine solo alla carità e non alla giustizia, essi lo riguardavano come un contratto per sè affatto gratuito. Era naturale quindi che insegnassero non doversi in forza del mutuo esigere un compenso più della sorte prestata.

D'altra parte, le condizioni di quel tempo non potevano che confermarli nel loro assunto, giacchè l'interesse del danaro era divenuto, come vedremo, davvero esorbitante e tale da minacciare la stessa società.

Quanto poi alla legislazione ecclesiastica *alii alia sentiunt*.

Alcuni sono di parere che all'antico mutuo siasi sostituito un altro contratto, per esempio, la locazione del danaro. E perciò dicono: se fu proibito il mutuo perchè ingiusto, non fu vietata la locazione¹³.

Ma chi non vede che, ammessa questa teoria, la questione dell'usura si ridurrebbe a questione di nome, e che tutti i decreti, le minacce e le pene si sarebbero scagliate contro un *lapsus linguae*?¹⁴

Altri distinguono il semplice prestito della moneta dall'imprestito dell'uso della moneta. E perciò, mentre chiamano usura il percepir guadagno dal primo prestito, lo negano del secondo¹⁵.

In pratica tuttavia questo non si può fare; giacchè non è possibile voler imprestar il danaro senza imprestarne l'uso.

A taluni piacque vederne la ragione nel diverso fine pel quale oggidì s'impresta il danaro. Anticamente, dicono, gl'imprestiti si facevano per momentanei bisogni, per vera necessità, e perciò era ingiusto voler approfittare della miserevole condizione del prossimo per ritrarre un utile dall'imprestito; ai giorni nostri invece il più delle volte s'impresta a scopo di speculazione, di traffico com-

¹³ PASQUALIGO ZACCARIA, *Decis. mor.*, 184, n. 13; SCIPIONE MAFFEI, *Dell'impiego del danaro*; BALLERINI, *Opus mor.*, t. 3, p. III, c. 20, nn. 280-348.

¹⁴ Così lo stesso PALMIERI in not. ad BALL.-PALM., n. 347.

¹⁵ MASTROFINI, *Le usure*, lib. III, cap. VIII.

merciale, d'impresie economiche, di operazioni bancarie¹⁶.

Ma noi facciamo osservare che adesso non si tratta d'ufficio di carità, ma di giustizia, e che Benedetto XIV nella sua enciclica colpisce anche il diverso fine. Infatti vi si legge: *Nec vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium poterit ex eo quod is a quo id lucrum solius causae mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat, nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas vel novis cõmendis praediis, vel quaestuosis agitandis negociis utilissime sit impensurus*. Da ciò s'intende come pure al suo tempo facevansi gl'imprestiti anche per fini commerciali.

Nè si può dubitare, come opinerebbero certi altri¹⁷, sul senso genuino dell'enciclica, dopo la fine analisi degl'ipercritici.

Altri si poggiano su di un titolo estrinseco che

¹⁶ CLAUDIO JANNET, *Le capital, la spéculation et la finance au XIX siècle*; FUNK, *Interesse ed usura (Theologische Quartalschrift, Tübingen, 1875)*.

¹⁷ D'ANNIBALE, *Summ. Theol. Mor.*, t. 2, n. 533. — Questa mente eletta fu forse l'unico dei moralisti moderni che abbiano colta la vera ragione dell'interesse. Peccato che l'indole del suo lavoro e la concisione della forma non gli abbiano permesso di sviscerare l'argomento come conveniva; e che ciò abbia dato occasione ad altri di muovergli sofistiche obiezioni!

Il MASTROFINI, che il D'ANNIBALE cita in appoggio del suo dubbio, crede di poter affermare che Benedetto XIV ha voluto distinguere l'imprestito semplice della moneta, dall'imprestito dell'uso della moneta. Ma abbiamo già fatto osservare che questa distinzione è meramente di ragione. E Benedetto XIV non ha perduto di mira nella condanna anche il guadagno dall'imprestito dell'uso, come si rileva dal contesto.

si può sempre presupporre negl'imprestiti del danaro¹⁸. Ma come va, per tacer d'altro, che le Sacre Congregazioni fanno astrazione anche da ogni titolo estrinseco?¹⁹

Altri infine ne trovano la soluzione nella fertilità che ha acquistato il danaro, nello sviluppo del commercio, nel credito che dà il possesso del danaro, in una parola, nelle nuove condizioni economiche della società²⁰.

Ma pur ammettendo che le condizioni economiche della società siano di molto cambiate, non crediamo tuttavia che i motivi addotti possano legittimar l'interesse del danaro, posto che fosse per sè illecito. E infatti, la moneta fin da quando venne usata come l'abituale mediatrice degli scambi, non cominciò essa a recar servizio? E per quanto piccola fosse la sua circolazione, fin da quando ha cominciato a rappresentare un capitale, non fu essa degna di prezzo? E poi, il commercio non si fonda esso su gli scambi che sono antichi quanto la società?²¹. E non è neppur vero che soltanto

¹⁸ WEISS, *La questione sociale*; VAN-ROEY, *De iusto auctario*.

¹⁹ Cfr. *Collectio Lacensis*, VI, 677 ad 690. Queste decisioni della S. Sede, secondo la dichiarazione di quasi tutti i teologi moralisti, non hanno il senso d'una semplice tolleranza, ma d'un effettivo permesso. GURY-BALL, 2ª ed., pag. 605; PRUNER, *Manuale della teol. mor. catt.*, pag. 608; CATHREIN, I, 356; D'ANNIBALE, PESCH, LEHMKUHL, ecc.

²⁰ LEHMKUHL, *Interesse ed usura davanti al tribunale della chiesa e della ragione nelle Stimmen aus Maria-Laach*, XVI, 1879; PESCH, *Basi e limiti dell'interesse nella Zeitschrift für Katholische Theologie*. Innsbrück, 1888, pag. 36; VERMEERSCH, *Quaestiones de iustitia*, n. 375.

²¹ Il LESSIO, *De iust. et iur.*, lib. II, c. 20, n. 124, attesta che già *ab antiquo* dove fioriva il commercio, era

oggiorno il possessore di danaro abbia ad acquistare del credito, perchè gli uomini danarosi, fossero poi possessori di talenti, dramme, sesterzi o ducati, furono sempre pregevoli quanto più i popoli erano degenerati. Informi la storia. Tutt'al più queste possono essere ragioni per giustificare l'odierna altezza del saggio.

Ancora: come spiegare che una cosa ingiusta per sè ed intrinsecamente mala, secondo che si sforzano di dimostrare i patrocinatori di questa sentenza, possa divenir lecita per accidentalità estrinseche, quali sono appunto le accennate da questa scuola? Più coerenti di costoro ci paiono quelli i quali sostengono ancora l'interesse del danaro sia sempre per sè stesso ingiusto²²; e che la Chiesa solo per evitar maggior male abbia oggi permesso un interesse²³, riservandosi però il diritto di richiamar in vigore le pene antiche nel caso che le presenti condizioni economiche potessero mutarsi²⁴.

Noi, invece, giacchè ci è lasciata libertà di discutere, sempre pronti a sottomettere il nostro giudizio alla definizione che vorrà dare la Chiesa, siamo d'avviso che il percepir un giusto guadagno dall'imprestito del danaro sia sempre stata per sè cosa lecita, e che solo per ragioni altissime d'ordine

nata da per sè la consuetudine d'imprestar danaro con un interesse dal 6 % al 12 %.

Ciò parimenti dichiara lo SMITH, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, pag. 230.

²² PROUDHON, CLEVÉ, BLANC, LAMENNAIS, ecc. Cfr. BOCARDO, op. cit., pag. 539; LAROUSSE, *Grand dictionnaire universel du XIX siècle*, vol. IX. Intérêt.

²³ GIULIO MOREL, *Du prêt à intérêt*; D. MODESTE, *Le prêt à intérêt, dernière forme de l'esclavage*.

²⁴ LEHMKUHL, I, pag. 698; PRUNER, pag. 608 e segg.

pubblico la Chiesa l'abbia vietato nella forma e nel modo che ha fatto.

E prima di tutto esso non può esser contro natura per la semplicissima ragione che non è contro natura che chi fa al prossimo un beneficio, al quale non è tenuto per giustizia, ne debba ricevere una ricompensa.

Per riguardo alla Sacra Scrittura ognun sa che nell'Antico Testamento vi sono da distinguere tre classi di testi che a ciò si riferiscono. Nella prima il prender frutto è vietato generalmente e senza particolare determinazione²⁵, nella seconda è vietato per il prestito ai poveri e fratelli²⁶, nella terza è permesso se si tratta di prestito fatto a stranieri, cioè a non israeliti²⁷: « Non prestare con interesse al tuo fratello danaro o cibo od altre cose, ma sì allo straniero. Ma al tuo fratello presta senza interesse ciò di cui abbisogna »²⁸.

Poichè dunque relativamente al prender frutto si fa distinzione tra il fratello e lo straniero e soltanto per rispetto al primo è vietato il prestare contro interesse, ne segue che il divieto dell'interesse non è obbligatorio in modo assoluto, nè appartiene al diritto naturale²⁹.

Nel Nuovo Testamento poi c'è un sol passo che si usa recare a questo proposito: « Se voi prestate a quello da cui sperate di riavere, che cos'è la vostra ricompensa? Anche i peccatori prestano ai

²⁵ Ps., XIV, 5; LIV, 12.

²⁶ Exod., XXII, 25; Lev., XXV, 35, 37; Ez., XVIII, 8, 13.

²⁷ Deut., XXIII, 19.

²⁸ Lev., XXV, 35-37; II, Esdr., V, 7.

²⁹ Cfr. HEFELE, *Contributi alla storia ecclesiastica*, Tübingen, 1864.

peccatori per riavere egual somma. Voi, invece, amate i vostri nemici, beneficate e prestate senza nulla attendere »³⁰.

Ma qui, come ognuno vede, si tratta d'un semplice consiglio o al più d'un precetto di carità. Un uomo ricco, il quale vedendo il suo simile nella miseria, invece di sovvenire a' suoi bisogni vendesse il suo soccorso, mancherebbe ai doveri del cristianesimo e dell'umanità³¹.

Considerando i Padri, riscontriamo che parecchi di essi, massime precostantiniani, si dichiarano avversi all'interesse del danaro, adducendo come ragione la proibizione dell'Antico Testamento³², ma la maggior parte di essi parlano dell'usura eccessiva con la quale si opprime il prossimo e si riduce in miseria³³.

Veniamo ora agli argomenti di ragione sui quali pare vogliano fondarsi S. Tommaso ed altri insigni dottori³⁴. La loro teoria si basa innanzi tutto

³⁰ LUC., VI, 34-35.

³¹ Bisogna inoltre notare che il senso delle parole *nihil sperantes μηδὲν ἀπελπίζοντες* non è ancor ben chiaro. Può significare rinuncia all'interesse, rinuncia al capitale, rinuncia ad avere un mutuo di contraccambio in altra occasione; può significare non disperando; può significare *neminem spe privantes*, come legge taluno *μηδένα*. Oggidì però si ritiene da tutti che si tratti soltanto di rinuncia al capitale. « *Verba haec usurarum quaestionem non pertinere*, dice il D'ANNIBALE, t. 2, 533, *iam fere lippis atque tonsoribus notum est* ». Cfr. pure lo SCHANZ, *Commentario sull'Evangelo secondo Luca*, Tübingen, pag. 226.

³² I nomi dei Padri e gli scritti relativi si possono vedere presso il FUNK, *Storia del divieto ecclesiastico dell'interesse*, Tübingen, 1876.

³³ Vedine i testi presso il MAFFEI, op. cit., lib. II, c. II, III; e presso il VERMEERSCH, op. cit., n. 359.

³⁴ ALESSANDRO DI HALES, *Universae Theol. Summ.*, III, 36, 4; ALBERTO MAGNO, *Comm. in Sent.*, lib. III,

sulla proposizione, che nel contratto di mutuo la cosa concessa all'uso altrui contro l'obbligazione di sostituire un egual valore, passi in sua proprietà; mentre nel contratto di locazione resta proprietà del locatore, e così l'esigere un interesse del prestito sia addirittura illecito, perchè si fonda sopra una cosa che non appartiene più al mutuante, bensì al mutuatario³⁵.

Noi facciamo una semplice domanda: Chi mai è persuaso che concedendo il proprio danaro ad interesse ne perda la proprietà? o forsechè egli non si sente ancor padrone di quella somma o meglio di quel valore in modo da donarlo ad un altro, lasciarlo per testamento, ecc.?³⁶

Un'altra ragione capitale degli avversari è la natura del danaro; come cosa che va perduta con lo stesso uso ed in cui quindi negli scambi la sostanza della cosa e l'uso non si possono computare separatamente senza offendere la giustizia commutativa.

Noi non vogliamo qui far questione d'uso e di

dist. 37, a. 13 e 33; S. TOMMASO, *Summ. Theol.*, II^a II^{ae}, q. 78, a. 1-4; *De Malo*, q. 13, a. 4.

³⁵ Però S. Tommaso, come osserva opportunamente il BOLGENI, *Della usura*, n. 54, pag. 82, non chiama questa ragione decisiva: *Et haec ratio satis probabilis videtur*: segno che il S. Dottore si è accorto della non certezza di questa ragione.

³⁶ « Sia pure, dice il TURGOT, *Memorie sui prestiti*, § XXVII, che colui che piglia a prestito diventi proprietario del danaro considerato fisicamente come una certa quantità di metallo. Ma è egli veramente proprietario del valore di quel danaro? No, senza dubbio, perchè questo valore non è stato a lui affidato che per un dato tempo e per restituirlo alla scadenza ». Vedi anche il MAFFEI, op. cit., lib. III, c. I; il BROEDERSEN, *De usuris licitis et illicitis*; e lo stesso BALL.-PALM., tom. VIII, n. 327 e segg.